



COMUNE

Regione Piemonte

DI

C.A.P. 13043

CIGLIANO

Provincia di Vercelli

e-mail: [comune@cigliano.net](mailto:comune@cigliano.net)

Provvedimento n. 12

Cigliano, il 03 SET, 2020

#### IL SINDACO

Richiamato il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare l'art. 31, che sancisce l'obbligo per il "datore di lavoro" di organizzare, prioritariamente all'interno dell'azienda, il servizio di prevenzione e protezione che deve provvedere, ai sensi dell'art. 33, a quanto di seguito indicato:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
- f) a fornire ai lavoratori le relative informazioni;

Dato atto che nell'ambito dell'Amministrazione non è presente alcuna struttura organizzativa che possa rendere le suindicate prestazioni professionali qualificate in quanto si tratta di attività di alto contenuto di complessità, eccedenti le competenze ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali dell'Ente e desumibili dall'attuale configurazione organizzativa e pertanto ai sensi dell'art. 31, comma 4°, del D. Lgs. 81/08 sussiste l'obbligo di ricorrere a persone o servizi esterni;

Accertata l'impossibilità oggettiva di avvalersi del personale dipendente del Comune per lo svolgimento dell'incarico per mancanza delle qualificazioni professionali specifiche richieste dalla normativa;

Rilevato che le prestazioni sono di natura temporanea, nonché altamente qualificate in quanto attiene a prestazioni specialistiche che comportano specifica esperienza oltre che la richiamata qualificazione;

Considerato che l'ente necessita, pertanto, di acquisire la prestazione d'opera di tipo professionale per provvedere agli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare a quelli di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

Visti e richiamati gli atti predisposti dal Servizio Lavori Pubblici e Ambiente di questo Comune con i quali si è provveduto ad affidare, conformemente alla normativa vigente, l'incarico per l'espletamento degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 allo Studio Comola Environment Quality and Safety Systems S.r.l.;

Considerato che la società affidataria ha comunicato il nome del Responsabile SPP Dott. Alessandro Comola e che non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità all'attribuzione dell'incarico;

Atteso che il Dott. Alessandro Comola, in possesso della prescritta abilitazione in materia, si è dichiarato disponibile ad assolvere le incombenze di cui trattasi;

Visto:

- il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

per competenza propria

#### DECRETA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo;
2. di nominare, per le motivazioni esposte nelle premesse, il Dott. Alessandro Comola quale Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (R.S.P.P.) di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
3. di dare atto che l'incarico ha decorrenza dalla data del presente decreto, fino al 31/08/2022;
4. di notificare il presente provvedimento all'interessato;
5. di assicurare un'adeguata pubblicità al presente provvedimento tramite pubblicazione all'albo pretorio dell'ente e sul sito internet istituzionale.



PER ACCETTAZIONE

